

E-Fattura per gli operatori sanitari ed attività di assistenza dell'Agenzia delle Entrate.

a cura di Digital@b M.I.A.

Gli operatori sanitari sono esclusi dalla fatturazione elettronica anche per l'anno 2020. Lo prevede l'art. 15 D.L. 124/2019. In sostanza viene ribadito l'attuale divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. Il divieto di emissione della fattura elettronica viene sancito anche per i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Nella relazione tecnica viene precisato che tale proroga viene prevista nelle more dell'individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie.

Precisiamo tuttavia che dal 01.07.2020 le farmacie adempiranno all'obbligo della trasmissione esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.

Le farmacie dovranno anche tenere conto delle novità in materia di lotteria degli scontrini.

Vale la pena ricordare che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di credito o di debito.

L'art. 14 del medesimo decreto prevede che la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate memorizzano i file delle fatture elettroniche

acquisiti dallo SdI fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva e dei redditi.

Devono però adottare idonee misure a garanzia della tutela dei diritti e delle libertà dei contribuenti.

L'art. 16 del decreto sembra dare avvio all'attività di assistenza che l'Agenzia delle Entrate da tempo si prefigge di offrire ai contribuenti.

Dal 1.07.2020, in via sperimentale, sulla base degli elementi acquisiti con le fatture elettroniche, le comunicazioni dell'esterometro e i corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti in apposita area riservata del proprio sito Internet i seguenti documenti:

- a) registri Iva degli acquisti e delle vendite;
- b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- c) bozza della dichiarazione Iva (operazioni effettuate dal 2021).



Il D.L. 124/2019, all'art. 17, affronta altresì la questione dell'imposta di bollo sulle fatture, apportando un'integrazione al decreto Crescita.

Viene perfezionata la procedura relativa al versamento dell'imposta di bollo dovuta in

relazione alle fatture elettroniche emesse. L'Agenzia ha facoltà di applicare l'imposta di bollo, se dovuta, a fronte delle operazioni esenti o non soggette, contenute nelle fatture elettroniche. Ora la norma prevede che in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta e la sanzione ridotta a 1/3, nonché gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione, l'Agenzia procederà con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

*Presso **DIGITAL@ MIA Centro Ricerca Studi Avanzati per l'Innovazione e la Digitalizzazione**, tecnici esperti, dietro appuntamento (tel. 0961.777029. info@miaservizi.it) sono già pronti a rispondere a quesiti relativi all'argomento trattato.*